



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il
contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la
bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in
materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi
calamitosi

Nota di Aggiornamento

15 ottobre 2025

SOMMARIO

1.	Premessa	2
2.	Articolo 1 - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	4
3.	Articolo 1- <i>bis</i> - Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49	5
4.	Art. 2- <i>bis</i> - Misure urgenti in materia di pene accessorie	6
5.	Art. 5 - Misure di prevenzione	6
6.	Art. 9- <i>bis</i> – Dipartimento per il Sud	7
7.	Artt. 10 e 11 - Misure urgenti per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi; Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche	7

1. Premessa

Lo scorso 1° ottobre la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, c.d. *“Terra dei fuochi”* (“Decreto” o “Provvedimento”). La legge di conversione, n. 147 del 3 ottobre 2025, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2025.

Durante l’iter parlamentare di conversione sono state approvate numerose modifiche di coordinamento e di merito, che hanno inciso, tra gli altri, sul sistema sanzionatorio e sugli strumenti di prevenzione e controllo.

Nel complesso, la legge di conversione ha, da un lato, rafforzato gli strumenti di contrasto agli illeciti ambientali, dall’altro, ha reso l’impianto normativo complessivamente più chiaro e coerente. Positivo, in particolare, l’esito di alcune modifiche al Testo Unico Ambientale che, anche grazie alle sollecitazioni di Confindustria, rafforzano la tutela dell’ambiente senza gravare ingiustificatamente sulle imprese.

Restano tuttavia alcune criticità, in particolare sul fronte sanzionatorio, ambito in cui non sono stati adeguatamente considerati la tenuità dei fatti, gli errori materiali o le violazioni meramente formali, né sono stati introdotti meccanismi di ravvedimento che consentano la regolarizzazione spontanea da parte degli operatori. Tale rigidità rischia di penalizzare le imprese che operano correttamente, senza apportare benefici concreti in termini di tutela ambientale. Critici anche la conferma e l’ulteriore rafforzamento dell’applicazione agli illeciti ambientali dell’amministrazione giudiziaria di cui al Codice antimafia.

In particolare, l’**articolo 1** (*Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*) del Decreto è stato modificato in più punti: tra le modifiche più significative vi è quella che incide sull’articolo 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. “Testo unico ambientale” – TUA) in tema **di attività di gestione dei rifiuti non autorizzata – che distingue più chiaramente tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, riportando le condotte relative a questi ultimi nell’alveo delle contravvenzioni** e consentendo nuovamente l’accesso all’oblazione come effetto indiretto della nuova qualificazione. Si tratta di un risultato importante, ottenuto anche grazie alle sollecitazioni di Confindustria, che consente di evitare un aggravio penale sproporzionato per violazioni meramente formali o colpose.

Diversamente, permane la criticità relativa all’inasprimento sanzionatorio introdotto dal Provvedimento all’articolo 258 del TUA, dove si conferma un aggravio delle sanzioni in materia di registrazione e **tracciabilità dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico**. Le sanzioni amministrative per le irregolarità formali risultano infatti sensibilmente aumentate, con importi raddoppiati rispetto alla disciplina previgente. Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo 258 è stato riformulato sostituendo il rinvio all’articolo 483 del Codice penale con una fattispecie autonoma e più severa, volta a sanzionare in modo specifico le false attestazioni e certificazioni in materia ambientale.

Con un’altra modifica all’articolo 1 del Decreto, è stata limitata la responsabilità penale per l’inosservanza delle prescrizioni autorizzative ai soli casi riguardanti rifiuti non pericolosi e, in linea con una istanza di Confindustria, sono state soppresse le disposizioni dell’art. 259-bis che, duplicando inutilmente norme già esistenti nell’ordinamento, facevano un inutile e improprio riferimento alla responsabilità del titolare d’impresa o del responsabile dell’attività organizzata e

all'applicazione ai medesimi soggetti delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 del D.lgs. n. 231/2001.

Come anticipato, è critica invece la modifica approvata in Parlamento che rafforza ulteriormente, rispetto al testo del DL, l'applicazione agli illeciti ambientali dell'**amministrazione giudiziaria** di cui al Codice antimafia, prevedendo che la proposta di disporre questa speciale misura di prevenzione possa essere formulata anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona (art. 2-bis). Come già rilevato da Confindustria, si tratta di un intervento che, nel complesso, determina un improprio e sproporzionato ampliamento dell'operatività di un istituto particolarmente invasivo per l'attività d'impresa e che si sovrappone con la disciplina della **responsabilità amministrativa degli enti**, con il rischio di vanificarne la logica preventiva e premiale.

Considerato che entro la primavera del 2026 l'Italia dovrà recepire le nuove norme europee sulla tutela penale dell'ambiente, Confindustria lavorerà per utilizzare tale finestra al fine di correggere le criticità che permangono nella disciplina introdotta dal DL Terra dei Fuochi.

Accanto a tali interventi, si segnala l'approvazione, in sede parlamentare, di alcune misure di interesse.

In primo luogo, è stato introdotto nel Decreto il nuovo articolo **1-bis** (*Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49*), che interessa la gestione dei RAEE, prevedendo un servizio gratuito di ritiro a domicilio a beneficio dei cittadini e nuovi obblighi di comunicazione e tracciabilità per i distributori, con obbligo di comunicazione al Centro di coordinamento, accompagnati da un regime sanzionatorio specifico.

Inoltre, sono state approvate **modifiche agli articoli 10** (*Misure urgenti per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi*) e **11** (*Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche*): il primo con chiarimenti sulla disciplina del contributo di autonoma sistemazione, il secondo con la proroga dello stato di emergenza nella Regione Marche fino al 31 dicembre 2025 e con disposizioni specifiche per gli interventi di ricostruzione nei comuni colpiti da eventi calamitosi

Infine, è stato introdotto l'articolo **9-bis**, che prevede la **soppressione della Struttura di missione ZES** e il **trasferimento** delle risorse umane, strumentali e finanziarie al **Dipartimento per il Sud**, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Da ciò deriva che al nuovo Dipartimento sono attribuite le funzioni attuative rispetto all'indirizzo, al coordinamento e alla promozione dell'azione strategica del Governo sul Sud, di cui alla delega al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sbarra. In relazione alle modifiche sulla governance della ZES Unica, si osserva che, se i numeri sul funzionamento del modello della Struttura di Missione mostrano la validità della sua impostazione e operatività finora, il timore è che ogni cambiamento che genera incertezza, in una fase così delicata, si tramuti in un freno agli investimenti produttivi. Ci potrebbe volere, infatti, qualche mese prima che il nuovo Dipartimento diventi operativo, e con ciò si prospettano una serie di rischi: il più immediato è che le imprese, di fronte all'incertezza generata da questo nuovo scenario, aspettino o rinuncino a investire, con un impatto negativo sulla crescita.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali modifiche apportate al Provvedimento.

2. Articolo 1 - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

A valle delle modifiche introdotte dal Senato, all'**articolo 1** sono state apportate una serie di correzioni, chiarimenti e integrazioni che incidono in maniera significativa sul quadro sanzionatorio e sull'assetto del d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. Testo unico ambientale – TUA).

Il **comma 1, lettera a)**, che introduce il nuovo comma 19-ter nell'articolo 212 del TUA (*Albo Nazionale Gestori Ambientali*), è stato oggetto di modifiche di coordinamento normativo. In particolare, è stato chiarito che le sanzioni penali dell'articolo 256 del TUA restano comunque applicabili, evitando ambiguità interpretative. Inoltre, è stato corretto il riferimento al rinvio normativo alla legge n. 689 del 24 novembre 1981.

Il **comma 1, lettera b)** interviene sull'articolo 255 del TUA (*Abbandono di rifiuti non pericolosi*) e contiene sia modifiche di coordinamento, come l'aggiustamento dei rinvii normativi e la precisazione formale di alcuni passaggi, sia modifiche sostanziali. Il punto centrale è l'inasprimento delle sanzioni: **la sospensione della patente per chi abbandona rifiuti** passa da quattro a sei mesi. Inoltre, viene introdotto il nuovo **comma 1.2**, che prevede che chi deposita rifiuti urbani accanto ai cassonetti in violazione delle regole locali è punito con una sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro, alla quale si aggiunge, se l'illecito è commesso con veicolo a motore, il **fermo del mezzo per un mese**. Infine, viene esteso l'uso della **videosorveglianza** anche a queste nuove ipotesi di abbandono.

Per quanto riguarda le modifiche alla **lettera d)**, al numero 1), l'articolo 256, comma 1, del TUA (*Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata*) è stato ampiamente modificato: la precedente struttura, che distingueva tra diverse ipotesi di violazioni punite con arresto o ammenda, è stata sostituita da una disposizione unitaria che prevede l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro, con la previsione della reclusione da uno a cinque anni se i fatti riguardano **rifiuti pericolosi**. **È un cambiamento rilevante che semplifica la norma e inasprisce le conseguenze penali**. Al **numero 6)** dello stesso articolo 256, il **comma 4** è stato integralmente sostituito. La nuova formulazione prevede che, salvo che il fatto costituisca un reato più grave, si applichi l'ammenda da 6.000 a 52.000 euro o l'arresto fino a tre anni a chi, pur titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, non rispetti le prescrizioni in esse contenute o manchi dei requisiti richiesti. Tuttavia, la responsabilità penale viene circoscritta ai casi che riguardano rifiuti non pericolosi in modo meno grave rispetto a quella già prevista per i rifiuti pericolosi.

Alla **lettera f)**, **numero 3)**, l'articolo 258, comma 4 (*Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*), è stato riformulato: non si fa più riferimento alla "pena dell'articolo 483 del Codice penale" per chi trasporta rifiuti pericolosi senza formulario, ma viene introdotta direttamente la reclusione da uno a tre anni.

Infine, alla **lettera h)**, nell'articolo 259-bis (*Aggravante dell'attività di impresa*), recependo un'istanza di Confindustria volta a garantire una migliore coerenza sistematica complessiva delle norme che disciplinano la responsabilità penale delle imprese per gli illeciti ambientali, sono stati soppressi il secondo e il terzo periodo. In particolare, ferma restando l'aggravante di pena prevista per le ipotesi in cui i fatti di reato interessati siano commessi nell'ambito di un'impresa o di un'attività organizzata, la soppressione riguarda le disposizioni che prevedevano *i)* la responsabilità del titolare d'impresa o del responsabile dell'attività organizzata sotto il profilo dell'omessa vigilanza e *ii)* l'applicazione ai

medesimi soggetti delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 del Decreto 231. Al riguardo, entrambe le disposizioni richiamate risultavano superflue, duplicando norme già esistenti e generando confusione e incertezza interpretativa. Infatti, sia la responsabilità del titolare dell'impresa per omessa vigilanza che l'applicazione all'ente di sanzioni interdittive per gli illeciti ambientali di cui agli artt. 256, 256-bis e 259 del Codice dell'Ambiente sono già puntualmente disciplinati dal Decreto 231.

L'articolo 1, dopo le modifiche del Senato, rafforza, quindi, in modo significativo il sistema repressivo contro i comportamenti illeciti in materia di rifiuti, ma allo stesso tempo **introduce alcuni elementi di semplificazione normativa e di bilanciamento tra condotte colpose e dolose**. Particolarmente rilevanti sono le modifiche alla lettera d), che hanno riscritto l'articolo 256 del TUA in chiave più lineare, unificando fattispecie prima frammentate e distinguendo più chiaramente tra ipotesi che coinvolgono rifiuti pericolosi e non pericolosi. Proprio in quest'ultima categoria si registra un effetto significativo: le violazioni tornano ad essere qualificate come contravvenzioni, con la conseguenza che diventa nuovamente possibile l'oblazione, istituto escluso quando le stesse condotte erano configurate come delitti. **Questa scelta, come fortemente richiesto da Confindustria, consente di ridurre l'impatto penale sulle imprese per irregolarità meramente formali o colpose, riservando la risposta più severa alle condotte dolose e ai casi di rifiuti pericolosi.**

3. Articolo 1-bis - Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49

A valle delle modifiche apportate dal Senato, è stato inserito dopo l'articolo 1 il nuovo **articolo 1-bis**, volto a contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti tecnologici e a intercettare maggiori quantità di **RAEE**.

Il **comma 1, lettera a), numero 1)** modifica l'articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 49 del 2014 (*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*). Dopo il primo periodo, è stato aggiunto un nuovo periodo secondo il quale, **contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata**, i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell'acquirente di RAEE provenienti dai nuclei domestici **a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE equivalente**. Si tratta di una novità che amplia le possibilità di raccolta, consentendo al cittadino di disfarsi di apparecchiature elettriche o elettroniche senza doverne acquistare di nuove e senza costi aggiuntivi, rafforzando così la filiera del recupero.

Il **comma 1, lettera a), numero 2)** incide sull'articolo 11, comma 4, del medesimo decreto. Nel primo periodo, dopo le parole "*ovvero presso altri luoghi*" è stata inserita la precisazione "*in entrambi i casi*". Tale aggiunta chiarisce che, sia nel caso di ritiro presso il punto vendita sia nel caso di ritiro presso altri luoghi individuati, il distributore è sempre tenuto a rispettare gli obblighi di conferimento nei centri autorizzati.

Il **comma 1, lettera b)** interviene sull'articolo 38 del d.lgs. n. 49 del 2014, introducendo due nuovi commi, **1-bis** e **1-ter**. Il nuovo **comma 1-bis** stabilisce che la **mancata comunicazione**, da parte del distributore, nel portale telematico predisposto dal Centro di coordinamento RAEE dei luoghi ove avviene il deposito preliminare alla raccolta, comporta una **sanzione amministrativa pecuniaria**

da 2.000 a 10.000 euro. Si tratta di un obbligo di trasparenza rafforzato, volto a garantire la tracciabilità dei flussi di RAEE.

Il nuovo **comma 1-ter** punisce invece la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 34, comma 1, lettera b), sempre a carico dei distributori, con la **stessa sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro**. Inoltre, viene specificato che in caso di **inesatta o incompleta comunicazione dei dati** le stesse sanzioni sono applicate, ma **ridotte della metà**. In questo modo si distingue la mancata comunicazione, ritenuta più grave, dall'errore o dall'incompletezza, sanzionati in misura attenuata.

Il nuovo articolo 1-*bis* mira, quindi, a rafforzare l'intero sistema di gestione dei **RAEE**, intervenendo sia sul momento del ritiro, sia sugli obblighi informativi dei distributori. Da un lato, introduce un **servizio gratuito di ritiro a domicilio senza obbligo di acquisto** che agevola i cittadini e potenzia la raccolta, dall'altro impone **obblighi stringenti di comunicazione** ai distributori, corredati da sanzioni pecuniarie rilevanti per scoraggiare omissioni o dichiarazioni mendaci. Si tratta quindi di un intervento che coniuga incentivi positivi alla raccolta (ritiro gratuito) con strumenti repressivi (sanzioni pecuniarie), con l'obiettivo di ridurre la dispersione dei RAEE nell'ambiente e di aumentare i volumi di rifiuti tecnologici intercettati e avviati a recupero.

4. Art. 2-*bis* - Misure urgenti in materia di pene accessorie

Durante l'esame parlamentare, è stata approvata una misura secondo cui le persone condannate con sentenza definitiva per i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività o attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale) non possono ottenere, per un periodo non inferiore a un anno né superiore a cinque: *i*) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; *ii*) concessioni di acque pubbliche e diritti a esse inerenti, nonché concessioni di beni demaniali per l'esercizio di attività imprenditoriali; *iii*) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la PA, nei registri della Camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; *iv*) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; *v*) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; *vi*) contributi, finanziamenti o mutui agevolati, nonché altre erogazioni dello stesso tipo, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Tale interdizione determina anche la decadenza dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera (art. 2-*bis*).

5. Art. 5 - Misure di prevenzione

Con una modifica introdotta al Senato, si integra la disciplina dell'amministrazione giudiziaria di beni e aziende, di cui all'art. 34 del Codice Antimafia, stabilendo che, quando sussistano sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche possa agevolare l'attività di persona sottoposta a procedimento penale per i delitti ivi previsti, la proposta di disporre tale misura di prevenzione possa essere formulata anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel

cui circondario dimora la persona (art. 5, co. 1-*bis*). La disciplina vigente prevede invece che tale proposta possa essere avanzata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia.

6. Art. 9-*bis* – Dipartimento per il Sud

L'articolo **9-*bis***, introdotto in sede parlamentare, prevede la **soppressione della Struttura di missione ZES** ed il **trasferimento** delle risorse umane, strumentali e finanziarie al **Dipartimento per il Sud**, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Da ciò ne deriva che al nuovo Dipartimento sono attribuite le funzioni attuative rispetto all'indirizzo, al coordinamento e alla promozione dell'azione strategica del Governo sul Sud, di cui alla delega al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sbarra.

Al centro dell'attività del Dipartimento ci sarà dunque l'attuazione dei provvedimenti relativi alla Zona economica speciale per il Mezzogiorno - («ZES unica»). Accanto al supporto alla promozione e coordinamento delle strategie (per il tramite di un'apposita Cabina di regia), il Dipartimento garantirà anche la partecipazione ai tavoli istituzionali permanenti attuativi dei contratti istituzionali di sviluppo, l'attuazione di quanto previsto in materia di perequazione infrastrutturale, la presenza al tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto e alla Cabina di Regia su Bagnoli.

La disciplina del Dipartimento è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a cui deve far seguito (entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del DPCM) un decreto concernente l'organizzazione interna. La soppressione della Struttura di missione ZES avverrà a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto recante l'organizzazione interna del Dipartimento.

Al Dipartimento è assegnato il contingente di sessanta unità di personale non dirigenziale della Struttura di missione ZES, nonché il contingente di esperti già attribuito ad essa. Al contempo il Dipartimento sarà autorizzato a stipulare convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione per lo sviluppo di analisi, studi e ricerche nelle materie di competenza. Il comma 7 stabilisce che il Dipartimento può assumere la funzione di stazione appaltante fino al 31 dicembre 2026, mentre il successivo stabilisce che il Dipartimento possa avvalersi del supporto tecnico-operativo di INVITALIA (per una spesa autorizzata di 2,4 milioni dal 2026).

7. Artt. 10 e 11 - Misure urgenti per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi; Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche

Per quanto riguarda gli **articoli 10 e 11** si segnalano le seguenti modifiche.

L'**articolo 10** è stato modificato dal Senato con un intervento di coordinamento e chiarificazione. In particolare, si è precisato che la richiesta del contributo è valida anche nel caso in cui sia scaduto il termine per la domanda di ricostruzione, ed è stato aggiunto un comma che disciplina la decadenza dalle misure già riconosciute quando l'immobile torna agibile o quando la domanda non viene

presentata entro i termini. In entrambi i casi, non si procede comunque alla restituzione delle somme già percepite.

L'**articolo 11** interviene, invece, sul DL n. 76 del 2024, prorogando lo stato di emergenza dal **17 settembre 2025 al 31 dicembre 2025**. È stato inoltre inserito un nuovo comma che disciplina i primi interventi di ricostruzione pubblica e privata nei comuni di Chieti e Bucchianico, colpiti da eventi calamitosi nel 2023, precisando che essi saranno realizzati nei limiti delle risorse disponibili e con le procedure già previste dalla legge.